

## Sommario n. 7/2025



### Nuove aree di sviluppo

Il Modello 231 per la prevenzione e il contrasto delle condotte illecite	4
Acquisto, leasing o locazione dello studio professionale	9



### Primo piano

La responsabilità professionale del commercialista	14
STP e D.D.L. concorrenza: stop al doppio requisito per l'iscrizione all'albo	18



### Consulenza strategica

Pianificazione e Controllo nelle PMI: ciò che non si misura, non si può migliorare	23
Commercialisti: sostegno per asili nido, scuole dell'infanzia e centri estivi	28



### Transizione digitale

Nuove modalità di tenuta del fascicolo del cliente di studio	29
PEC amministratori: il MIMIT rinvia la comunicazione al 31.12.2025	32



### Sviluppo commerciale e marketing

Strategie di marketing: come evitare la guerra dei prezzi e costruire valore	36
Come usare l'autoresponder nello studio professionale	41

# Il Modello 231 per la prevenzione e il contrasto delle condotte illecite

## Vantaggi per lo studio

Dal CNDCEC linee guida per l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo utile alle imprese che intendono dimostrare la propria estraneità a condotte illecite. Il Modello 231 assume una valenza strategica in ottica di *self-cleaning*, sia se l'impresa è destinataria di un procedimento finalizzato all'applicazione di misure di prevenzione, sia se l'impresa intende attestare la propria affidabilità nei confronti delle autorità pubbliche o del mercato.

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha fornito nuove indicazioni sull'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, evidenziandone il ruolo centrale per le imprese che intendono dimostrare la propria estraneità a condotte illecite e la capacità di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. In questo contesto, il Modello 231 assume una valenza strategica in chiave di *self-cleaning*, sia nei casi in cui l'impresa sia sottoposta a un procedimento volto all'applicazione di misure di prevenzione, sia quando intenda attestare la propria affidabilità nei confronti delle autorità pubbliche o del mercato.

Tale attività è in grado di offrire un supporto tecnico-giuridico alle imprese che operano in contesti esposti a rischio, aiutandole a dotarsi di strumenti preventivi credibili ed efficaci, che risultano essere essenziali per rafforzare la reputazione aziendale, garantire la continuità operativa e costruire un dialogo collaborativo con le istituzioni. In tale prospettiva, l'adozione di un Modello 231 effettivamente operativo e coerente con i principi della legalità sostanziale si configura oggi come una leva imprescindibile per evitare l'applicazione di misure interdittive e per posizionarsi come soggetti credibili e affidabili agli occhi dell'autorità giudiziaria, del sistema economico e di tutti gli *stakeholder* coinvolti.

<b>SISTEMA DI SELF CLEANING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Processo attraverso cui un ente adotta misure concrete e tempestive per prevenire, interrompere o rimediare a situazioni che lo espongono a infiltrazioni criminali, rischi di responsabilità amministrativa da reato, misure interdittive antimafia.</li> <li>⇒ Legato all'adozione di un adeguato MOG in organizzazioni a rischio d'infiltrazione o contaminazione mafiosa.</li> </ul>
<b>AZIENDE SOTTOPOSTE AL SELF-CLEANING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Operano in contesti caratterizzati da una forte presenza di organizzazioni criminali o hanno avuto in passato legami con esse.</li> <li>⇒ Hanno un basso livello di sviluppo tecnologico e un'alta intensità di manodopera.</li> <li>⇒ Spesso usufruiscono di risorse pubbliche.</li> </ul>
<b>COME AVVIENE L'ADOZIONE DEL MODELLO 231</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ L'Amministratore giudiziario valuta l'opportunità di adottare un Modello organizzativo.</li> <li>⇒ Il Modello 231 deve essere efficace ma compatibile con il funzionamento dell'impresa, affinché venga garantita la continuità aziendale.</li> <li>⇒ Affinché il Modello 231 sia valido, è indispensabile svolgere una corretta attività di <i>risk assessment</i>.</li> <li>⇒ Effettuare una pre-analisi del contesto esterno e interno dell'impresa per rilevare le attività in cui si concretizza il rischio, quantomeno potenziale, di commissione dei reati del D.Lgs. 231/2001.</li> <li>⇒ Esaminare la documentazione aziendale rilevante, la struttura e gli <i>asset</i> della società.</li> <li>⇒ L'Organo di Vigilanza deve collaborare attivamente per assicurare che l'organizzazione aziendale rispetti il Modello 231 e contribuisca al percorso di risanamento.</li> </ul>

## L'UTILITÀ DEL MODELLO 231 PER LE IMPRESE

L'adozione del modello 231 si configura come uno strumento essenziale per rafforzare la *governance* e promuovere una cultura aziendale etica. In particolare, per le imprese a rischio di infiltrazioni mafiose, il modello 231 rappresenta un elemento chiave nei percorsi di **self-cleaning**, consentendo la prosecuzione delle attività in un'ottica di legalità, senza ricorrere a misure drastiche come sequestri o sospensioni.

Nel quadro della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), si evidenzia la rilevanza del collegamento con le misure di prevenzione antimafia previste dagli artt. 34 e 34-bis del **Codice Antimafia** (CAM). Le misure prevedono che l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario debbano intervenire su aziende a rischio di infiltrazioni mafiose. Nello specifico, l'art. 34 CAM prevede un intervento più incisivo, con la nomina di un **giudice delegato** e di uno o più **amministratori giudiziari** con poteri gestionali, mentre l'art. 34-bis rappresenta una misura meno invasiva, attivabile anche su richiesta volontaria dell'impresa, in presenza di indizi di rischio. In quest'ultimo caso, è possibile che il tribunale imponga l'adozione e attuazione di un modello 231.

L'amministratore giudiziario ha il compito di analizzare la realtà aziendale, individuare le criticità gestionali e predisporre interventi organizzativi. Il modello 231, se adottato e attuato correttamente, diventa uno strumento centrale per ripristinare legalità e prevenire illeciti, in particolare in aziende a rischio infiltrazione.

L'attività di *risk assessment*, la mappatura delle aree sensibili e l'attuazione di sistemi di controllo interno sono fasi fondamentali per definire un assetto organizzativo idoneo. È inoltre importante valutare clienti, fornitori, flussi finanziari e operazioni societarie, assicurandone tracciabilità e trasparenza. L'obiettivo è avviare un **processo di bonifica e risanamento** che consenta di prevenire o evitare l'intervento giudiziario, garantendo al contempo la **continuità operativa** e il rafforzamento della **reputazione aziendale**.

L'adozione concreta e strutturata del modello 231, unita a un'attività costante di vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza, consente di costruire un sistema di prevenzione solido, duraturo e radicato nella cultura aziendale, orientato alla legalità. Attraverso queste azioni, l'impresa può accelerare il proprio percorso di *governance* e reintegrarsi efficacemente nel contesto economico, superando eventuali contestazioni penali prima che diventino necessari interventi giudiziari come l'amministrazione o il controllo delle aziende. Le misure organizzative adottate in questo quadro hanno un'efficacia di lungo periodo, soprattutto se sostenute da un coinvolgimento attivo e consapevole dell'intera struttura aziendale e da un sistema di vigilanza in grado di garantirne la continua applicazione e aggiornamento nel tempo, oltre i limiti temporali tipici delle misure giudiziarie.

## LE CONDIZIONI PER LA ADOZIONE DEL MODELLO 231

Il Codice Antimafia assegna all'amministratore giudiziario il

compito principale di gestire l'impresa conservandone il valore, agendo in modo prudente, operando con la diligenza ed evitando le scelte più rischiose. Il fatto che anche l'amministratore giudiziario possa essere chiamato a dotare l'azienda affidata di un modello organizzativo non rende la sua posizione paragonabile a quella dei vertici di imprese non sottoposte a controllo giudiziario. Le aziende coinvolte da tali misure presentano specificità legate sia al loro passato, sia alle particolari disposizioni del Codice Antimafia che disciplinano le misure di prevenzione.

Nello specifico, le società sottoposte a controllo giudiziario possiedono le seguenti caratteristiche:

- di regola operano in territori condizionati da una forte presenza di **organizzazioni criminali**;
- sono imprese in cui si riscontra un **basso livello di sviluppo tecnologico** e un'alta intensità di manodopera, il che significa che di frequente può verificarsi un ricorso a fonti di finanziamento illegale;
- svolgono attività che si caratterizzano per un elevato coinvolgimento di **risorse pubbliche**, un'interlocuzione costante con la pubblica amministrazione e un consistente ricorso alla manodopera;
- sono, generalmente, contraddistinte da una **mala gestione** e da un evidente *deficit di compliance*;
- è possibile evidenziare una certa **vulnerabilità** alle influenze provenienti da contesti criminali già nel loro passato.

Innanzitutto, prima dell'adozione dei modelli organizzativi è opportuno che l'amministratore giudiziario introduca in azienda un **codice etico**, assicurandone adeguata diffusione tramite una attività di formazione rivolta a tutte le risorse presenti in azienda e a tutti i collaboratori. Tale adozione non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata dalla prassi nazionale e internazionale ed è annoverata tra le *best practices* in materia, al fine di prevenire illeciti e affermare internamente all'azienda una cultura condivisa basata sui principi di legalità e correttezza amministrativa. Inoltre, nell'adottare il modello organizzativo, l'amministratore giudiziario deve valutare come questo influenzerà l'operatività dell'azienda, in quanto spesso prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, l'azienda "*criminale*" probabilmente ha beneficiato di vantaggi illeciti, come l'approvvigionamento di materie prime a prezzi molto bassi, la partecipazione a gare e appalti grazie a pressioni sui concorrenti, l'utilizzo di capitali di origine illecita e la riduzione dei salari attraverso l'evasione contributiva.

Per questo motivo, l'amministratore giudiziario non può limitarsi a migliorare l'organizzazione della società, ma deve cambiarne profondamente sia la struttura che la natura: l'azienda deve essere "**bonificata**", cioè non potrà più operare sfruttando i privilegi derivanti da attività illegali né mantenere legami con i precedenti proprietari, perdendo così quei vantaggi illeciti che le permettevano di dominare il mercato o il settore.

## L'ADOZIONE DEL MODELLO 231

Il controllo giudiziario non è una sanzione legata a una re-

sponsabilità accertata dell'ente, che può essere del tutto estraneo a fatti criminali; per questo, all'amministratore giudiziario non è imposto di adottare un modello organizzativo, ma solo di **valutarne l'opportunità**. Non essendo obbligatorio, il Codice Antimafia non prevede procedure specifiche per l'adozione del modello da parte dell'amministratore, che però non ha piena discrezionalità: egli deve comunque confrontarsi con il tribunale. Se, dopo le sue valutazioni, ritiene opportuno introdurre il modello 231, può proporlo nella relazione prevista dall'art. 36 D.Lgs. 159/2011, a condizione che ciò sia sostenibile rispetto ai costi ordinari di gestione, alle dimensioni dell'ente e al settore in cui opera. Diversamente dalle società non sottoposte a controllo, l'amministratore giudiziario deve prima definire le risorse disponibili, agendo con particolare cautela e riferendo al tribunale. In questa fase, è fondamentale evitare sottovalutazioni che potrebbero far trascurare l'utilità e la necessità del modello.

Allo stesso tempo, l'amministratore giudiziario non deve ritenere superflua l'adozione del modello organizzativo 231, pensando che la sola sua presenza, sotto la supervisione del tribunale, basti a riportare l'azienda nella legalità. Le criticità che caratterizzano queste imprese spesso derivano da **fattori culturali, mancanza di investimenti, contesto territoriale fragile e carenze strutturali**, che favoriscono comportamenti illeciti o prassi rischiose. Alcuni reati, come quelli in materia di sicurezza o ambiente, sono legati più a *deficit* organizzativi che a colpe individuali. Il modello 231 può quindi correggere tali carenze e prevenire il rischio di contatti, anche inconsapevoli, con ambienti criminali.

Pur dovendo considerare la sostenibilità economica della sua adozione, l'amministratore non deve farsi scoraggiare da una visione eccessivamente onerosa del modello. Il rischio è che, nel privilegiare in modo assoluto la necessità di prevenire infiltrazioni criminali, venga progettato un modello di *compliance* troppo rigido, tale da ostacolare la normale operatività dell'azienda. È necessario, perciò, trovare un equilibrio: adottare misure di *compliance* efficaci, ma compatibili con il funzionamento dell'impresa. Il rischio, altrimenti, è scegliere tra fermare la produzione per rispettare formalmente il decreto o proseguire l'attività senza risolvere i problemi strutturali. Il vero compito dell'amministratore giudiziario, dunque, è **mediare tra legalità e continuità aziendale**, garantendo strumenti di prevenzione efficaci, ma proporzionati, per ridurre davvero il rischio di infiltrazioni mafiose.

Poiché l'art. 34-*bis* del Codice Antimafia non fornisce istruzioni dettagliate sulla predisposizione del modello, può essere utile fare riferimento all'art. 15 D.Lgs. 231/2001, che attribuisce al commissario giudiziario, nominato in sede penale, il compito di curare l'adozione di un modello efficace. Sarebbe quindi opportuno che anche in sede di prevenzione il tribunale fornisca all'amministratore indicazioni concrete sui contenuti e sugli ambiti della riorganizzazione, eventualmente avvalendosi di consulenti esterni.

Oltre alle difficoltà connesse alla costruzione di un modello

231 realmente idoneo a colmare le carenze organizzative, vi sono ulteriori complessità legate alla necessità di tenere conto delle aspettative di più interlocutori, non solo dell'organo di gestione dell'ente, ma anche dei referenti istituzionali delle misure di prevenzione, come il tribunale, il giudice delegato e gli amministratori giudiziari.

Già prima dell'adozione di eventuali misure, l'ente dovrebbe prestare attenzione a indicazioni provenienti da istituzioni o associazioni di categoria, soprattutto nei settori ad alto rischio di infiltrazione, come la logistica. In questo contesto, i cosiddetti **protocolli di legalità** - elaborati per definire presidi di controllo e modelli di *governance* settoriali - costituiscono utili linee guida da seguire per rafforzare la *compliance* e prevenire i rischi.

Anche in assenza di direttive formali o tavoli di confronto istituzionali, la notizia dell'apertura di procedimenti penali o di prevenzione nei confronti di imprese operanti nello stesso settore o con analoghe strutture organizzative dovrebbe spingere l'ente ad avviare un'autovalutazione seria, aggiornare il proprio *risk assessment* ed eventualmente attuare un processo di *self-cleaning*, volto a rimuovere cause di potenziale contaminazione o a migliorare i processi esposti al rischio.

In tale prospettiva, è importante saper cogliere e rielaborare anche segnali patologici esterni per prevenire criticità interne. Tuttavia, qualsiasi iniziativa - in particolare l'introduzione di nuovi presidi organizzativi - dovrà essere sostenibile nel tempo. Per questo, l'approccio migliore è quello fondato su criteri di prudenza e analisi del rischio, che tenga conto della posizione dell'ente nel mercato, delle sue specifiche interazioni operative e delle informazioni disponibili, gestite in modo sistemico e consapevole.

### LA VALUTAZIONE DEL RISK ASSESSMENT

L'art. 6 D.Lgs. 231/2001 prevede che un ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa se dimostra di aver adottato e attuato efficacemente, prima del reato, un modello organizzativo adatto a prevenirlo. Affinché il modello 231 sia considerato valido, è indispensabile svolgere una corretta attività di **risk assessment** (valutazione del rischio). Questa analisi deve tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'ente e del contesto in cui opera. In particolare, nelle aziende più esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, il *risk assessment* deve riuscire a individuare e misurare vulnerabilità più profonde e specifiche rispetto a quelle comuni, in modo da introdurre adeguate misure di controllo che riducano il rischio a un livello accettabile. Di conseguenza, è buona prassi iniziare innanzitutto il lavoro sul modello 231 con un'analisi del contesto esterno in cui opera l'ente, per individuare le principali minacce sistemiche. Solo dopo questa analisi si potrà passare all'identificazione dei reati a cui l'ente è potenzialmente esposto e alla stima del rischio che essi si verifichino.

L'analisi deve concentrarsi su:

- l'identificazione di specifici **fattori di rischio** e l'intercezione delle attività sensibili connesse;

- la valutazione del **sistema di controllo interno e gestione dei rischi esistente**;
- la misurazione del **rischio attribuito ai fattori identificati**, che dovrà necessariamente stimare probabilità di accadimento dell'evento delittuoso e grado di impatto che ne conseguirebbe;
- l'introduzione di **specifici presidi** a mitigazione dei rischi medesimi;
- la misurazione del **rischio residuo**.

Ciò premesso, si ritiene che negli enti maggiormente a rischio d'infiltrazione o contaminazione mafiosa l'attività di *risk assessment* dovrebbe configurarsi come un processo rafforzato, con la conseguenza che il modello organizzativo svolgerebbe in misura ancora più pregnante la sua funzione di collante sinergico dei diversi strumenti di *compliance* (in materia di sicurezza, ambiente, qualità, sicurezza delle informazioni e *privacy*, sostenibilità, ecc.).

Tra gli strumenti che potrebbero essere utilizzati in contrasto alle situazioni di maggiore criticità negli enti ritenuti a rischio d'infiltrazione o contaminazione mafiosa vi sono:

- gli **indicatori di anomalia e dagli schemi e modelli di comportamenti anomali** emanati dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), che consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di operatività potenzialmente disvelatrici di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- le molteplici **ulteriori pubblicazioni di UIF e Banca d'Italia** in grado di fornire utili informazioni sul contesto esterno e sull'evoluzione dei comportamenti adottati dalla criminalità organizzata, tra cui il rapporto predisposto con cadenza annuale dall'UIF, che fornisce, tra l'altro, un'analisi organica dell'andamento delle segnalazioni per aree di rischio, per aree geografiche e per tipologia di operazione;
- il **Tax Control Framework (TCF)**, ossia un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Come già affermato, la comprensione del contesto esterno e interno consente di rilevare le attività e i processi nel cui ambito si concretizza il rischio, quantomeno potenziale, di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Una volta eseguita l'attività di analisi del rischio, sarà opportuno:

- creare il **set informativo ad hoc** per l'intercettazione delle condotte o situazioni dalle quali deriva un potenziale rischio di commissione di reato;
- predisporre un elenco degli indizi in grado di intercettare le **potenziali minacce**;
- abbinare alle potenziali minacce i **reati** previsti dal D.Lgs. 231/2001, cui la società è potenzialmente esposta;
- identificare le **attività sensibili** nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposti.

Nella fase finale del processo, è fondamentale individuare i **responsabili delle attività e dei processi potenzialmente a rischio**, conducendo interviste approfondite per ottenere un quadro operativo completo delle aree sensibili.

A supporto, inoltre, è necessario esaminare la **documentazione aziendale** rilevante, come organigrammi, procedure interne, mansionari, deleghe e qualsiasi altro documento utile alla comprensione del contesto organizzativo. Verranno inoltre analizzati la **struttura e gli asset** della società, per verificare, ad esempio, se il personale sia adeguato in riguardo al numero e alle competenze in relazione al settore in cui l'impresa opera. Se necessario, un'analisi simile potrà essere estesa anche ai principali interlocutori dell'azienda, come clienti e fornitori. Sarà infine fondamentale esaminare l'**operatività concreta della società**, con l'obiettivo di individuare eventuali criticità o segnali di rischio legati alle operazioni svolte. Una volta individuati i processi e le attività in cui potrebbero essere commessi i reati, è necessario valutarne il **livello di rischio**.

Sebbene non esista una procedura *standard* per la valutazione del rischio, vi sono alcuni elementi che dovrebbero sempre essere considerati, indipendentemente dalla metodologia adottata. In particolare, occorre tenere conto di aspetti specifici nel caso di enti particolarmente esposti al rischio di infiltrazioni o contaminazioni mafiose. La valutazione dovrebbe articolarsi in due fasi distinte:

- **rischio inerente**: il rischio di commissione del reato in assenza di qualsiasi misura di prevenzione;
- **rischio residuo**: il rischio che permane dopo l'adozione (o l'ipotesi di adozione) dei presidi di controllo.

Mantenere separate le 2 valutazioni consente un'analisi più strutturata e oggettiva, oltre che permettere anche una gestione più efficace del processo di **gap analysis**, evidenziando dove e perché si registrano eventuali scostamenti tra il rischio teorico e quello effettivo.

Una volta calcolato il rischio residuo, bisognerà valutarne l'accettabilità e, se necessario, pianificare ulteriori interventi correttivi in un'ottica di miglioramento continuo. Negli enti più esposti al rischio di infiltrazione mafiosa, la forza del sistema di controllo dovrebbe includere funzioni e deleghe dedicate alla gestione di tali rischi (ad esempio, un responsabile anticiclaggio).

In presenza di contatti già avvenuti con ambienti criminali, sarà essenziale valutare anche la reattività della struttura organizzativa, cioè la tempestività e l'efficacia delle misure adottate, nonché la corretta comunicazione dell'evento agli organi interni di controllo.

## IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEL PROCESSO DI "SELF-CLEANING"

Qualora venga commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'ente può evitare di essere ritenuto responsabile solo se dimostra di aver affidato a un apposito organismo interno (Organismo di Vigilanza o OdV) il compito di controllare l'**efficacia e il rispetto del modello 231**, oltre che il suo aggiornamento, e se questo organismo ha svolto correttamente il proprio ruolo, senza omissioni o negligenze.

Nel contesto delle verifiche antimafia previste dal D.Lgs.

159/2011, è previsto che anche chi vigila sul funzionamento del modello (cioè, l'OdV) sia sottoposto ai controlli antimafia. Tali verifiche consistono in documenti ufficiali (comunicazioni e informazioni) che segnalano se vi siano **legami con ambienti mafiosi**, impedimenti o divieti per i soggetti coinvolti in attività come appalti, autorizzazioni, forniture o contratti pubblici.

L'Organismo di Vigilanza gioca, perciò, un ruolo centrale nel processo di "self-cleaning", cioè nella prevenzione e gestione dei rischi legati alla responsabilità dell'ente, in quanto è suo compito monitorare costantemente l'efficacia del sistema di controllo interno, garantire il rispetto delle procedure e prevenire la commissione di reati.

Nel caso in cui l'azienda sia sottoposta a misure giudiziarie (come l'amministrazione giudiziaria), l'OdV deve **collaborare attivamente** per assicurare che l'organizzazione rispetti il modello 231 e contribuisca al percorso di risanamento.

In particolare, l'OdV ha il compito di:

- svolgere controlli regolari su tutte le aree aziendali, com-

- prese quelle amministrative, operative e finanziarie;
- segnalare eventuali criticità e proporre miglioramenti;
- controllare con attenzione i rapporti con clienti, fornitori e *partner* commerciali, verificando che non vi siano legami con soggetti sospetti o con la criminalità organizzata;
- monitorare anche nel tempo i rapporti commerciali, e non solo, al momento della selezione.

Dunque, in contesti in cui vi sia un concreto rischio di infiltrazione mafiosa, l'Organismo di Vigilanza oltre svolgere una funzione di controllo formale, assume un ruolo strategico nella tutela dell'integrità dell'ente. Esso contribuisce attivamente alla prevenzione dei rischi, supporta le autorità competenti nelle attività di verifica e monitoraggio, vigila con continuità sull'effettiva applicazione del modello 231 e sul rispetto delle procedure aziendali, promuovendo al contempo una **cultura della legalità** diffusa e radicata, che favorisca comportamenti trasparenti, responsabili e pienamente conformi alla normativa vigente.

# REVISORI E SINDACI

Mensile dedicato agli organi di controllo delle società e degli enti

SCOPRI  
SU RATIO STORE

[store.ratio.it](https://store.ratio.it)



Il mensile che illustra le **procedure di revisione contabile** e il controllo legale dei conti. Ideale per approfondire un'importante area di sviluppo dello studio professionale.

Contiene documentazione in formato digitale riutilizzabile e modificabile: bozze di verbali, **carte di lavoro**, **check list**, modulistica ed esempi.

**Ricerca nell'archivio storico on line.**